# SENATO DELLA REPUBBLICA

– XVI LEGISLATURA —

N. 280

# ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al regolamento di istituzione del «Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa»

(Parere	ai	sensi	dell	'artico	lo	4,	comma	2,	della	legge	11	maggio	1999,	n.	140)


(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 ottobre 2010)

# RAGEOMANDATA



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 08/10/2010 Prot. 04 / UL / 0005181 / L



Roma

Il Ministro del Lavoro

Al Presidente del Senato della Repubblica

e delle Politiche Sociali

Palazzo Madama ROMA



e, p.c.: Al Ministro dello sviluppo economico

Via Molise, 2 ROMA

OGGETTO: Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di istituzione del "Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa", approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.

Ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica, Le trasmetto lo schema di regolamento indicato in oggetto, corredato della documentazione specificata nell'allegato elenco.

#### Schema di regolamento recante:

Modifiche al regolamento di istituzione del "Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa", approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 28 settembre 2000, n. 351. come modificato dal decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

#### - RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

La legge 11 maggio 1999, n. 140, ha disposto, all'art. 4, comma 2, che vengano dettate "norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenenti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39".

Tali norme, così come disposto dal medesimo articolo, sono state adottate nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione, in applicazione all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La citata legge n. 140/99 ha previsto, altresì, che le norme in questione debbano essere adottate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonché aderenti allo stesso.

Con accordo del 26 luglio 1999 - intervenuto tra le parti sociali, così come individuate dall'art. 4, comma 2, della legge n. 140/1999 - è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa.

Conseguentemente, è stato approvato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato del 28 settembre 2000, n. 351, il regolamento recante l'istituzione del "Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti rassicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa".

Con successivo accordo integrativo del 12 luglio 2007 le parti sociali - già firmatarie

del precedente accordo del 26 luglio 1999, finalizzato all'adozione del citato provvedimento - hanno inteso modificare la valenza temporale della regolamentazione, fissandola alla data del 31 dicembre 2011.

Dopo che, sulla base di tale accordo, era già stato predisposto uno schema di regolamento, di modifica del decreto n. 351 del 2000, sul quale il Consiglio di Stato aveva espresso pronuncia interlocutoria il 2 marzo 2009, è intervenuto il decreto-legge 78/2009, convertito nella legge 102/2009, il quale, all'art 1-bis, ha disposto che, con decreto di natura non regolamentare possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti che disciplinano i fondi esuberi di cui al citato art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 dicembre 2009 è stata pertanto disposta la proroga del Fondo <u>fino al 31 dicembre 2010</u>.

Ripreso, al fine di consentire l'attività del Fondo <u>fino al 31 dicembre 2011</u>, l'iter ordinario di emanazione del regolamento di modifica del DM 351/2000, sullo schema del provvedimento ha espresso il proprio parere il Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 settembre 2010.

Lo schema di decreto prevede modificazioni riguardanti la sola durata del Fondo, nonché la proroga al 31 dicembre 2011 delle prestazioni disciplinate dal regolamento 351/2000 che si intende modificare e non anche le modalità di funzionamento dello stesso e di accesso alle medesime prestazioni.

L'articolo 6 del regolamento 28 settembre 2000, n. 351, disciplina le prestazioni, a carico del Fondo, rivolte ai lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo di vigenza del Fondo e che siano stati riassunti dal commissario liquidatore per le attività di liquidazione danni (ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), qualora risolvano volontariamente il rapporto di lavoro.

Il successivo articolo 7 disciplina le prestazioni, a carico del Fondo, rivolte ai medesimi lavoratori sopra individuati, provenienti da imprese che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore del decreto 28 settembre 2000, n. 351.

Le modifiche ai suddetti articoli 6 e 7 contenute nell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), dello schema di regolamento, consentono la proroga del termine entro il quale i lavoratori possono maturare i requisiti necessari per accedere alla prestazione consistente in una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto. Il termine è fissato al 31 dicembre 2011.

Le lettere c, d) ed e) del predetto comma 1 fissano, invece, al 31 dicembre 2011, rispettivamente:

- il termine entro il quale il lavoratore deve essere assunto presso un'altra compagnia assicuratrice, situata in diversa città, per ottenere un contributo per spese di alloggio;
  - la data fino alla quale è dovuto il contributo per il Fondo;
  - la scadenza del Fondo.

L'art. 2 fissa al 1° gennaio 2011 l'entrata in vigore del Fondo.

Si sottolinea che le modifiche non implicano alcun onere a carico dello Stato, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, della legge 140/99. Pertanto, i costi propri delle prestazioni e della relativa contribuzione sono sorretti dalla contribuzione di cui all'art. 10 del regolamento, contribuzione che risulta essere a totale carico delle parti interessate (datori di lavoro e lavoratori).



#### DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3; VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in attesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

VISTO il decreto 27 novembre 1997, n. 477, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni;

VISTO l'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, nella parte in cui prevede che vengano dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione di cui al sopra citato articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996;

VISTO l'accordo del 26 luglio 1999, intervenuto tra le parti sociali, così come individuate dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 140 del 1999, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa;

VISTO il regolamento recante l'istituzione del "Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa", approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e



#### DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### dell'artigianato;

VISTO l'accordo integrativo del 12 luglio 2007, con il quale le parti firmatarie del citato accordo del 26 luglio 1999 hanno inteso modificare la valenza temporale della regolamentazione, fissandola alla data del 31 dicembre 2011;

SENTITE, nelle riunioni del 30 ottobre 2007 e 3 settembre 2008, le organizzazioni sindacali individuate nelle predette parti firmatarie;

RITENUTO di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n. 351 del 2000;

VISTO l'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha previsto che, con decreto di natura regolamentare, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del predetto decreto n. 477 del 1997;

VISTO il decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di proroga al 31 dicembre 2010 della valenza temporale del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa;

UDITI i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 marzo 2009 e del 20 settembre 2010;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del



#### DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### **ADOTTA**

il seguente regolamento, recante modifiche al regolamento di istituzione del "Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa", approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, come modificato dal decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

#### Art. 1

- 1. Al regolamento approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, come modificato dal decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 6, comma 3, le parole "entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011";
  - b) all'articolo 7, il comma 3, è sostituito dal seguente:
    - "3. Al trattamento di cui al comma 1, lettera b), possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia coloro i quali maturino i necessari requisiti a decorrere dalla predetta data fino al 31 dicembre 2011. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e dai secondi entro il 31 dicembre 2011";
  - all'articolo 7, comma 5, le parole: "entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011";



#### DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

- d) all'articolo 10, comma 2-bis, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";
- e) all'articolo 11, comma 1, le parole: "alla data del 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2011".

#### Art. 2

1. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL MINISTRO DEL LAVORO, E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Roma, lì

#### ALLEGATI

- 1. Accordo sindacale del 26 luglio 1999 inerente l'istituzione, presso l'INPS, del fondo di solidarietà per il personale già dipendente dalle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa.
- 2. <u>Regolamento</u> recante l'istituzione del "Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa", approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del <u>28 settembre 2000</u>, <u>n. 351 Testo in vigore **prima** dell'entrata in vigore del DM n. 49263 del 18 dicembre 2009.</u>
  - 3. Accordo sindacale integrativo del 12 luglio 2007.
- 4. Verbale della riunione presso il Ministero del lavoro con le parti sociali del 30 ottobre 2007.
- 5. Note dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) del 19 marzo 2008 e del 22 luglio 2008.
- 6. Verbale della riunione presso il Ministero del lavoro con le parti sociali del 3 settembre 2008.
  - 7. Nota del Ministero dello sviluppo economico n. 26749 del 12/12/2008.
- 8. <u>Primo schema di regolamento</u>, con relativa relazione illustrativa, esaminato dal Consiglio di Stato.
  - 9. Parere interlocutorio del Consiglio di Stato del 2 marzo 2009.
  - 10. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2009.
- 11. Nota del Ministero dello sviluppo economico amministrazione concertante del 5 ottobre 2009.
- 12. <u>Decreto interministeriale n. 49263 del 18 dicembre 2009 di modifica del regolamento n. 351/2000.</u>
- 13. Regolamento n. 351/2000 Testo in vigore **dopo** l'entrata in vigore del DM n. 49263 del 18 dicembre 2009.
- 14. <u>Secondo schema di regolamento</u>, con relativa relazione illustrativa, esaminato dal Consiglio di Stato.
  - 15. Parere del Consiglio di Stato del 20 settembre 2010.



Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici Sede 20122 Milano Piazza S. Babila, 1 Telefono: 02 7764.1 Telefax: 02 780870 Email: info@ania.it Rappresentanza 00186 Roma Via della Frezza, 70 Telefono: 06 32688.1 Telefax: 06 3227135 Email: info@ania.it



Milano, 28 luglio 1999

Spett.le Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale Direz. Generale Previdenza sociale Via Flavia 6 00187 ROMA

In data 26 luglio 1999 l'ANIA e le Organizzazioni sindacali FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.C.A./UIL, FNA e SNFIA, hanno sottoscritto un accordo con il quale hanno convenuto un sistema di tutele per i dipendenti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti poste in liquidazione coatta amministrativa, sostitutivo di quello previsto dall'art. 11 della legge n. 77/39.

Se ne trasmette copia, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'art. 4, commi 2 e3, della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Come d'intesa, si trasmette, altresì, una nota contenente osservazioni e proposte di modifica al progetto del regolamento per il funzionamento del "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa", elaborato da codesto Ministero.

Distinti saluti

Ministero La

allegati

IL DIRETTORE GENERALE

(M. Orio) Kan Oriz

## ACCORDO PER IL PERSONALE GIA' DIPENDENTE DA IMPRESE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Il giorno 26-7-99

tта

• l'ANIA

е

• FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, UIL.C.A./UIL e SNFIA

premesso che:

- le Parti si danno atto che il settore assicurativo è impegnato in un processo di trasformazione. Tale processo implica operazioni di riorganizzazione e rafforzamento sul piano strutturale, riposizionamenti strategici, innovazione dei prodotti e dei processi produttivi e distributivi, nella logica di un accrescimento di efficienza e competitività indispensabile per realizzare tutte le prospettive di sviluppo che la crescente domanda di sicurezza sta aprendo al sistema.
- In relazione ad alcuni punti nodali di tale processo, si pongono problemi che richiedono di essere affrontati congiuntamente tra le Parti. Queste concordano, pertanto, di attivare un apposito confronto al riguardo.
- Le Parti identificano, comunque, come problema da risolvere con urgenza quello inerente alla normativa di cui all'art. 11 della legge n. 39/77, anche alla luce di quanto disposto dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.
- Al fine di superare tale normativa, esse hanno convenuto di stipulare l'allegato accordo.
- Nell'occasione, le Parti auspicano concrete iniziative legislative dirette a ridurre il più possibile, per il futuro, il pericolo che si vengano a determinare situazioni che portino alla coattiva liquidazione di imprese, con i conseguenti gravi effetti negativi che ne derivano per i lavoratori.
- Le Parti si impegnano a proseguire il confronto per i casi di riorganizzazione e di ristrutturazione con ricadute sui lavoratori, che dovessero investire il settore;

si è convenuto quanto segue:

1 Ty

Alle Ly

Dry

#### Art.1

Il presente accordo opera a favore dei lavoratori/trici, non dirigenti, provenienti da imprese che vengano poste in liquidazione coatta successivamente al momento della sua entrata in vigore, nonche a favore dei lavoratori già dipendenti delle imprese Alpi, Firs, Nordest, Rhone Mediterranèe, D'eass, Sarp, Edera, Il Sole, Assid in LCA, i quali abbiano maturato il diritto al ricollocamento previsto dall'art. Il della legge n. 39/77 e risultino ancora alle dipendenze delle liquidazioni alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

In caso di liquidazione coatta amministrativa di imprese, ricadenti nel presente accordo, aventi alle proprie dipendenze personale addetto all'organizzazione produttiva o alla produzione, anche questo personale usufruirà della tutela prevista dal presente accordo.

Sono comunque esclusi:

- i lavoratori/trici assunti nei dodici mesi antecedenti la data del provvedimento di liquidazione;
- · quelli in possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità;
- quelli con rapporto a tempo determinato.

#### Art.2

Alle prestazioni previste dal Regolamento allegato al presente accordo, del quale costituisce parte integrante, provvederà un Fondo appositamente costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (per brevità Fondo).

Il Fondo sarà alimentato con una contribuzione mensile nella misura massima dello 0.50% delle seguenti voci retributive del personale amministrativo dipendente dalle imprese di assicurazioni operanti in Italia: tabelle stipendiali del CCNL, indennità di contingenza, EDR, indennità di mensa, premio aziendale di produttività limitatamente alla parte fissa, quella cioè la cui erogazione non sia legata a indici di produttività, redditività o ad altri indici.

Tale impegno durerà per un periodo di sette anni a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge n. 11 maggio 1999, n. 140.

L'onere della contribuzione sarà così distribuito:

- a) per i primi tre anni di durata dell'accordo, a totale carico delle imprese;
- b) per gli ulteriori quattro anni, per il 75% a carico delle imprese e per il restante 25% a carico dei lavoratori.

an

Alle Lin

#### Art.3

Al termine di ciascun anno l'Organo di amministrazione del Fondo valuterà l'andamento della gestione e, qualora riscontri la diminuzione o la cessazione dell'esigenza di ulteriori risorse economiche, potrà deliberare di ridurre, o di sospendere, la contribuzione.

Nel caso in cui, successivamente ai provvedimenti di cui al comma precedente, per l'intervento di una nuova liquidazione coatta amministrativa le risorse del Fondo dovessero rivelarsi insufficienti, l'Organo di amministrazione del fondo potrà disporre la riattivazione della contribuzione fino a concorrenza delle risorse necessarie, fermo restando quanto stabilito al comma successivo. In tale ipotesi, l'Organo di amministrazione del Fondo potrà, tuttavia, richiedere, in tutto o in parte, le quote di contribuzione non versate per effetto dei provvedimenti di cui al comma precedente.

E', in ogni caso, esclusa la possibilità di aumentare la misura complessiva della contribuzione, così come indicata dal comma 2 dell'articolo precedente, anche qualora essa risultasse insufficiente a far fronte integralmente alle prestazioni di carattere economico.

#### Art 4

Il presente accordo presuppone l'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 39/1977. Esso, pertanto, entrerà in vigore soltanto alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e a condizione che, per le parti in cui ciò sia necessario, il suo contenuto venga recepito in appositi provvedimenti normativi che consentano il pieno funzionamento di tutte le previsioni contenute nell'Accordo stesso e nel Regolamento allegato, ivi compresa la possibilità che il Fondo versi direttamente al F.P.L.D. le somme necessarie alla copertura previdenziale dei lavoratori interessati.

L'accordo avrà una durata di sette anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sempre che nel frattempo non venga modificato il quadro normativo di riferimento in tema di ammortizzatori sociali vigente al momento della stipula.

In tale caso, qualora dovesse essere istituito un sistema di ammortizzatori sociali obbligatoriamente applicabile al settore assicurativo, l'accordo si intenderà automaticamente decaduto.

Qualora, invece, dovesse essere istituito un ammortizzatore applicabile soltanto in via residuale (in assenza, cioè, di ammortizzatori istituiti in via pattizia), le Parti si incontreranno per esaminare la situazione e per assumere le conseguenti determinazioni. E', in ogni caso esclusa, la possibilità di duplicità di oneri e prestazioni derivanti dalla coesistenza dei due sistemi.



### REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI PROVENIENTI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

#### TITOLO I°

Disposizioni applicabili ai lavoratori provenienti da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo

#### Art. 1

Ai lavoratori provenienti da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, ai quali si applichi l'Accordo e che, nel corso della efficacia dell'Accordo stesso, risolveranno volontariamente il loro rapporto di lavoro, il Fondo corrisponderà una indennità, aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore. In relazione a tale indennità non sarà riconosciuta alcuna forma di contribuzione previdenziale.

In luogo dell'indennità di cui al punto precedente, ai lavoratori che si trovino nella condizione di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (i più prossimi fra anzianità e vecchiaia) entro un massimo di cinque anni (e che risolvano volontariamente il loro rapporto di lavoro) il Fondo corrisponderà un'indennità, aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 60% dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore moltiplicata per gli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si farà riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.

Nel caso di cui al comma precedente, il Fondo provvederà ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al F.P.L.D. dell'INPS dei contributi commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e determinati in conformità a quanto previsto dalla legge per la prosecuzione volontaria della contribuzione per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (i più prossimi fra anzianità e vecchiaia).

Al trattamento di cui ai commi 2 e 3 avranno diritto sia i lavoratori che si trovassero nelle condizioni richieste al momento della messa in liquidazione sia coloro i quali maturassero i necessari requisiti nell'arco di efficacia dell'Accordo. In ogni caso, il diritto dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa.

No.

Į.

The .

Il diritto sarà esercitato mediante lettera raccomandata indirizzata al Commissario liquidatore, il quale ne darà notizia all'Organo di amministrazione del Fondo, allegando l'autorizzazione al Fondo all'erogazione di una delle suindicate prestazioni.

Il Commissario darà analoga comunicazione all'ANIA per quanto occorrente per il depennamento dalla lista di cui all'art. 6

#### Art. 2

Le imprese riserveranno il 10% delle proprie assunzioni (escluse quelle dei dirigenti) ai lavoratori/trici cui si applichi l'Accordo; essi verranno inseriti in una apposita lista da formarsi dall'ANIA e dalle OO.SS. in conformità a quanto previsto dal successivo art. 6

Tale impegno durerà, in relazione a ciascuna liquidazione, per un periodo di sette anni a partire dalla data del provvedimento di messa in liquidazione.

In concreto, l'impegno si realizza con una assunzione dalla lista di cui all'art. 6 ogni diecì assunzioni. Detto impegno dovrà essere assolto entro la quinta assunzione

Le imprese potranno andare in credito ma non in debito, salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 5°.

Al riguardo le Parti si impegnano ad ottenere che le eventuali assunzioni volontarie di lavoratori inseriti nella lista di cui all'art.6, che eccedano la quota di riserva obbligatoria, siano considerate utili ai fini dell'assolvimento degli obblighi di riserva del 12% previsti dalla legge n. 223/91.

Agli effetti dell'impegno di cui al presente articolo, non rientrano tra le assunzioni sulle quali calcolare l'aliquota del 10%:

- · le assunzioni effettuate in adempimento di obblighi di legge;
- le assunzioni dal mercato libero: a) del personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione; b) per le Imprese che esercitano il solo ramo vita, degli attuari e, per le Imprese che esercitano la sola riassicurazione, degli addetti alla riassicurazione caratterizzati da particolare esperienza tecnico-professionale;
- le assunzioni di lavoratori già dipendenti da imprese appartenenti allo stesso gruppo, a condizione che l'impresa che procede all'assunzione riconosca agli effetti contrattuali un'anzianità di servizio convenzionale pari a quella maturata presso l'impresa di provenienza;

Art. 3

Q

Ale FM

I lavoratori/trici assunti in applicazione del precedente art. 2 saranno inquadrati al livello corrispondente a quello contrattualmente previsto per le mansioni per le quali sono assunti ed avranno diritto al corrispondente trattamento economico contrattuale iniziale. Verrà, peraltro, riconosciuta, ai soli effetti tabellari, una anzianità convenzionale di scatto pari a quella maturata alle dipendenze del Commissario Liquidatore.

Le Imprese, compatibilmente con le esigenze aziendali, assumeranno per le mansioni precedentemente svolte o mansioni equivalenti.

Ove ciò non risultasse possibile, potranno essere attribuite mansioni inferiori. In tal caso, verrà riconosciuto al lavoratore/trice un assegno ad personam di importo pari alla differenza tra il trattamento minimo previsto dal CCNL per le mansioni precedentemente svolte e quello corrispondente alle mansioni attribuite.

Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione nei confronti del personale inquadrato fra i funzionari.

Salvo diverso accordo tra azienda e lavoratore/trice, potranno essere inquadrati tra il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione soltanto quei lavoratori/trici che fossero già inquadrati tra detto personale.

#### Art. 4

Le Imprese si impegnano, compatibilmente con le esigenze aziendali, ad assumere il lavoratore/trice in località la più prossima possibile al luogo in cui svolgeva precedentemente la propria attività lavorativa.

In ogni caso, il lavoratore/trice da ricollocare che rifiuti l'offerta di un posto di lavoro, fattagli in conformità a quanto stabilito all'art. 3, in una località distante meno di 80 km. dalla precedente sede di lavoro verrà depennato dalla lista.

In caso di offerte di lavoro, fatte sempre in conformità all'art. 3, in località distante più di 80 km dalla precedente sede di lavoro, il lavoratore/trice interessato potrà rifiutarne due. Al terzo rifiuto verrà depennato dalla lista, fermo restando quanto disposto dall'art, 6, 8° comma, lettera d). Agli effetti di quanto stabilito dal presente comma, l'eventuale rifiuto di un posto di lavoro offerto in una provincia per la quale il lavoratore/trice abbia già manifestato il proprio rifiuto non sarà preso in considerazione.

#### Art. 5

L'ANIA, sulla base delle indicazioni del comitato di gestione del Fondo, organizzerà corsi di formazione tendenti a riqualificare i lavoratori/trici provenienti

da imprese poste in liquidazione coatta, fornendo loro professionalità di tipo assicurativo anche diverse da quelle di cui sono già in possesso.

La partecipazione ai corsi sarà obbligatoria.

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato con l'indicazione delle capacità acquisite.

Qualora un lavoratore/trice fosse assunto da altra impresa di assicurazione prima di aver potuto partecipare ai corsi, egli sarà comunque tenuto a parteciparvi se lo richiederà l'impresa che l'ha assunto.

I costi dei corsi e della partecipazione ad essi saranno, in ogni caso, a carico del Fondo.

#### Art. 6

L'ANIA richiederà ai Commissari Liquidatori tutti i nominativi dei lavoratori/trici in forza alla liquidazione e, insieme alle OO.SS., formerà la lista dei lavoratori/trici aventi diritto a beneficiare del presente accordo, la quale conterrà, per ciascun nominativo, i dati essenziali.

Detta lista verrà trasmessa, a cura dell'ANIA, a tutte le Imprese.

Le imprese, nell'effettuare assunzioni dalla lista, tenendo conto anche dei corsi frequentati, contatteranno direttamente i lavoratori/trici e sceglieranno quello/a o quelli/e rispondenti alle proprie esigenze. Effettuata l'assunzione dovranno darne segnalazione all'ANIA perché questa possa depennare gli assunti.

Le imprese dovranno segnalare all'ANIA, che ne informerà le Segreterie nazionali delle OO.SS, anche eventuali rifiuti di offerte di lavoro, indicando oltre al nominativo del lavoratore/trice, mansioni e sede di lavoro offerte.

In caso di rifiuto di un'offerta di lavoro, l'Impresa potrà rivolgersi al mercato libero, fermo restando il suo impegno di provvedere all'assolvimento dell'obbligo con l'assunzione successiva. In tal caso, l'Impresa in questione dovrà dare comunicazione all'ANIA, oltre che del rifiuto, con le indicazioni di cui al precedente comma, anche dell'assunzione effettuata in sostituzione di quella per la quale non ha potuto far ricorso alla lista, indicando mansione e sede di lavoro del lavoratore/trice assunto.

L'ANIA terrà la lista costantemente aggiornata e la trasmetterà mensilmente alle imprese.

Le imprese invieranno mensilmente agli organismi sindacali aziendali e all'ANIA, che ne informerà le Segreterie nazionali delle OO.SS, i dati aggiornati

55

circa il numero di assunzioni effettuate dall'entrata in vigore del presente accordo ed il numero di quelle effettuate attingendo dalla lista ANIA.

L'ANIA e le OO.SS. si incontreranno ogni tre mesi od ogniqualvolta lo riterranno opportuno per una valutazione congiunta in ordine a:

- a) le assunzioni complessivamente effettuate nel settore;
- b) le assunzioni effettuate complessivamente nel settore nell'ambito del personale di cui al presente accordo;
- c) l'indirizzo ed i criteri di partecipazione di detto personale ai corsi di formazione;
- d) la situazione dei lavoratori/trici depennati dalla lista ANIA ai sensi dell'art.

Nota a verbale: In ossequio alle disposizioni di cui alla legge n. 675, del 31 dicembre 1996, potranno essere inseriti nella lista di cui al presente articolo esclusivamente i lavoratori che abbiano prestato il loro consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali.

#### Art. 7

Le Parti si attiveranno presso il Ministero del Lavoro affinchè gli organismi periferici del collocamento verifichino la corretta applicazione del presente accordo.

A tal fine, le Imprese, nel comunicare l'assunzione alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, preciseranno se l'assunzione viene effettuata ai sensi e per gli effetti del presente accordo.

#### TITOLO II

Disposizioni applicabili ai soli lavoratori già dipendenti dalle imprese ALPI, FIRS, NORDEST, RHONE MEDITERRANEE, D'EASS, SARP, EDERA, IL SOLE, ASSID

#### Art. 8

Per i lavoratori già dipendenti dalle imprese Alpi, Firs, Nordest, Rhone Mediterranèe, D'Eass, Sarp, Edera, Il Sole, Assid ai quali si applichi l'Accordo, trova applicazione il Titolo I del presente Regolamento con le modifiche di seguito indicate

Il secondo comma dell'art. I è sostituito dal seguente:
"In luogo dell'indennità di cui al punto precedente, ai lavoratori che si trovino nella condizione di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (i più prossimi fra anzianità e vecchiaia) entro un massimo di sette anni (e che risolvano

They

volontariamente il loro rapporto di lavoro) il Fondo corrisponderà un'indennità, aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 65% dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore moltiplicata per gli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno, si farà riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua quanti sono i mesi effettivamente mancanti."

Il quarto comma deil'art. 1 è sostituito dal seguente:

"Al trattamento così risultante avranno diritto sia i lavoratori che si trovassero nelle condizioni richieste al momento di entrata in vigore dell'accordo sia coloro i quali maturassero i necessari requisiti nell'arco di efficacia dell'accordo stesso. I primi dovranno esercitare tale diritto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo, i secondi entro un anno dalla stessa data. In ogni caso, il mancato esercizio del diritto entro i termini indicati comporterà decadenza dal diritto stesso."

Il secondo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente: "Tale impegno durerà per un periodo di sette anni a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140".

#### Art. 9

In aggiunta alle prestazioni di cui al Titolo I, ai lavoratori di cui al presente titolo, che, nell'arco di validità dell'accordo, vengano assunti in città diversa da quella in cui veniva in precedenza svolta la prestazione, il Fondo riconoscerà un contributo alloggio, in caso di effettivo trasferimento, di:

- 8.000.000 netti annui per il 1° anno;
- 6.000.000 netti annui per il 2° anno;
- 4.500.000 netti annui per il 3° anno.

Tale contributo sarà riconosciuto unicamente a coloro i quali avranno accettato una proposta di assunzione formulata da un'impresa di assicurazione in esecuzione degli obblighi di riserva di cui all'art. 2.

#### Dichiarazione delle Parti

Restano comunque salvi per i lavoratori di cui al titolo II, che non si siano avvalsi delle agevolazioni all'esodo disciplinate dal presente Regolamento, i diritti previsti dall'art. 11 della legge n. 39/77 ancorchè abrogato.

ANIA

Il Presidente

I Direttore Generale

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

UIL.C.A./UIL

SNFLA

# Proposta di emendamenti alla bozza di regolamento elaborata dal Ministero del Lavoro

Di seguito si sintetizzano alcune proposte di modifica al progetto ministeriale di regolamento per il funzionamento del "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa".

#### Artícolo 3

- Al comma 1 sostituire le parole "dell'Accordo per il lavoro del 24 settembre 1996" con le parole "del contratto nazionale del 26 luglio 1999 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo"
- Eliminare il comma 4

Si ritiene necessario, oltre che conforme a quanto previsto dall'art 3, comma 4, del decreto 27 novembre 1997, n. 477, che il Comitato amministratore sia composto da rappresentati delle Parti firmatarie del contratto 26 luglio 1999 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo; poiché esse sono in numero pari ai posti disponibili, la previsione di una loro rotazione non appare più necessaria.

#### Articolo 4

• Al comma 1 lett. c) sopprimere le parole "la variazione".

Vedi nota agli emendamenti proposti al comma I dell'art. 9

- Sostituire la lett. f) con la seguente:
  - f) fornire indicazioni per gli interventi di formazione di cui all'art. 6, comma 4, e 6 bis comma 5".

La formulazione proposta rispecchia esattamente quanto previsto dal contratto 26 luglio 1999. Si osserva, comunque, che individuare un Ente cui delegare in toto lo sviluppo e l'esecuzione degli interventi formativi previsti sarebbe, per il Comitato amministratore, riduttivo - dovendo esso necessariamente svolgere una più complessa opera di indirizzo - e nello stesso tempo esorbitante rispetto a quanto recato nel citato contratto.

- Aggiungere il seguente comma 2
- 2. "Le deliberazioni del Comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente".

L'introduzione di questo comma, conforme a quanto previsto dall'art 3, comma 4, del decreto 27 novembre 1997, n. 477, mira ad una migliore operatività del Comitato amministratore.

#### Articolo 5

• Eliminare le parole "da parte delle imprese di cui all'art. 2".

Trattandosi di liquidazioni e non di imprese nello svolgimento della loro attività, il riferimento di cui si propone l'eliminazione appare non proprio e possibile fonte di equivoci.

#### Articolo 6

• Al comma 1 primo periodo, dopo le parole "il Fondo stesso", inserire le parole "qualora i lavoratori risolvano volontariamente il rapporto di lavoro".

Cfr. osservazioni all'art. 6 bis

• Al comma 2 la parola "stessi" è eliminata e sostituita con le parole "minimi per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia".

#### Articolo 6 bis

Dopo l'art 6 inserire il seguente art. 6 bis:

#### Articolo 6 bis

- 1. Per i lavoratori di cui all'art. 2 già dipendenti da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa fra il 1 maggio 1994 e la data di entrata in vigore del presente decreto, il Fondo, qualora i lavoratori risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, provvede:
  - a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;
  - b) qualora si tratti di lavoratori che si trovano nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi fra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, entro un massimo di sette anni, in luogo del trattamento di cui al precedente punto a), all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto pari al 65% dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si farà riferimento ad una retribuzione pari a tanti

dodicesimi della retribuzione annua quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.

- 2. Nei casi previsti al punto b) del comma 1 il Fondo provvederà ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al F.P.L.D. dell'INPS dei contributi commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia.
- 3. Al trattamento di cui al punto b) del comma 1 possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste al momento della entrata in vigore del presente decreto sia coloro i quali maturino i necessari requisiti nell'arco di sette anni dalla stessa data. In ogni caso, il diritto dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e dai secondi entro dodici mesi dalla stessa data.
- 4. Il Fondo provvede, inoltre, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.
- 5. Ai lavoratori già dipendenti dalle imprese indicate al comma 1, che non abbiano esercitato l'opzione di cui al comma 3 e che, nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengano assunti presso un'impresa di assicurazione in città diversa da quella in cui veniva in precedenza svolta la prestazione, il Fondo, in caso di effettivo trasferimento, corrisponderà quale forma di sostegno all'occupazione un contributo alloggio netto di lire 8.000.000 per il primo anno, 6.000.000 per il secondo anno, 4.500.000 per il terzo anno.

La modifica proposta è rivolta a colmare uno scollamento fra la bozza elaborata dal Ministero del Lavoro e il contratto 26 luglio 1999; la bozza ministeriale, infatti, trascura completamente il fatto che l'intenzione di creare per i dipendenti da alcune imprese già attualmente in LCA un percorso che evitasse le difficoltà ed il contenzioso da sempre causati dall'art. 11 è stata una delle principali motivazioni del confronto in materia fra ANIA e OO.SS.

Le liquidazioni in oggetto (ALPI, FIRS, NORDEST, RHÔNE MEDITERRANÉE, D'EASS, SARP, EDERA, IL SOLE e ASSID) non vengono citate espressamente ma sono individuate indirettamente attraverso il riferimento al tempo della liquidazione esclusivamente per motivi di tecnica legislativa.

Si precisa, inoltre, che è volontà espressa delle Parti sociali che per questi ultimi le prestazioni del Fondo costituiscano un'alternativa alla applicazione dell'art. Il della legge n. 39/77. In altre parole, i lavoratori in questione dovrebbero optare per le prestazioni del Fondo, rinunciando volontariamente alla tutela offerta dall'art. Il, e ciò spiega la previsioni di erogazioni differenziate rispetto a quelle a valere per il futuro.

#### Articolo 7

• Sostituire l'art. 7 con il seguente:

## Articolo 7 Accesso alle prestazioni

- 1. Il diritto alle prestazioni di cui all'art. 6 e all'art. 6 bis sarà esercitato mediante lettera raccomandata indirizzata al commissario liquidatore, il quale ne darà notizia all'Organo di amministrazione del Fondo, allegando la documentazione necessaria all'accertamento del diritto ad una delle suindicate prestazioni.
- 2. Il comitato amministratore provvede ad informare l'ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, dell'avvenuta deliberazione degli interventi.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti dalle liquidazioni intervenute fra il 1 maggio 1994 e l'entrata in vigore del regolamento, non sembra ipotizzabile una via di accesso alle prestazioni diversa dalla scelta volontaria degli interessati, in quanto essi hanno già maturato il diritto al ricollocamento presso altra impresa assicuratrice.

Per quanto, invece, riguarda i lavoratori dipendenti da imprese che dovessero essere poste in liquidazione coatta successivamente all'entrata in vigore del regolamento, la previsione dell'accesso alle prestazioni del Fondo in caso di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro risponde ad una precisa scelta delle Parti sociali.

#### Articolo 8

• Al comma 1 secondo alinea eliminare le parole "laddove il numero delle assunzioni sia superiore alla media degli ultimi tre anni, anteriormente alla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;"

Il Fondo in oggetto nasce allo scopo di sostituire la tutela in precedenza offerta dall'art. 11 della legge n. 39/77; sembra, pertanto, logico limitare la sua sfera di operatività agli stessi soggetti rientranti nel vecchio sistema.

- Al comma 1 è aggiunto un terzo alinea:
  - "i lavoratori in possesso dei requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria".

Poiché attraverso il Fondo si intende offrire una forma di sostegno a lavoratori sprovvisti di altre tutele, non appare giustificata l'estensione delle sue prestazioni ai lavoratori già in possesso dei requisiti per il pensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

#### Articolo 9

- Sostituire il comma 1 con il seguente:
- 1. Per le finalità del presente decreto, è dovuto al Fondo, per sette anni, un contributo dello 0,50% delle seguenti voci retributive del personale amministrativo dipendente dalle imprese di assicurazioni: tabelle stipendiali del contratto nazionale di lavoro, indennità di contingenza, EDR, indennità di mensa, premio aziendale di produttività limitatamente alla parte fissa non legata ad indici di produttività, redditività o altri indici.

La bozza esaminata, attraverso l'ampliamento della base di calcolo del contributo dello 0.50%, comporterebbe un aumento automatico degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo, e, nello stesso tempo, prevederebbe la possibilità che il Comitato amministratore ne vari la misura percentuale.

Al riguardo si osserva che il contratto 26 luglio 1999 prevede un tetto massimo alla spesa derivante dalla sua applicazione e che, quindi, qualunque soluzione diversa da quella ipotizzata non lo rispecchierebbe.

Eliminare il secondo periodo del comma 3

In base ad obblighi derivanti dal CCNL presso tutte le imprese di assicurazioni sono in essere fondi pensione aziendali.

 Al comma 5 modificare il riferimento al comma "9" con il riferimento al comma 4

#### Articolo 9 bis

• Dopo l'art. 9, inserire il seguente art 9 bis:

#### ART. 9 bis

1. Al termine di ciascun anno l'Organo di amministrazione del Fondo valuterà l'andamento della gestione e, qualora riscontri la diminuzione o la cessazione

dell'esigenza di ulteriori risorse economiche, potrà deliberare di sospendere la contribuzione.

- 2. Nel caso in cui, successivamente ai provvedimenti di cui al comma precedente, per l'intervento di una nuova liquidazione coatta amministrativa le risorse del Fondo dovessero rivelarsi insufficienti, l'Organo di amministrazione del Fondo potrà disporre la riattivazione della contribuzione fino a concorrenza delle risorse necessarie, fermo restando quanto stabilito al comma successivo. In tale ipotesi, l'Organo di amministrazione del Fondo potrà, tuttavia, richiedere, in tutto o in parte, le quote di contribuzione non versate per effetto dei provvedimenti di cui al comma precedente.
- 3. È, in ogni caso, esclusa la possibilità di aumentare la misura complessiva della contribuzione, così come indicata dal comma 1 dell'art. 9, anche qualora essa risultasse insufficiente a far fronte integralmente alle richieste di prestazioni rivolte al Fondo. E', altresì, esclusa la possibilità di concedere prestazioni oltre i limiti delle risorse acquisite.

L'emendamento proposto è rivolto a disciplinare le modalità di sospensione del contributo. In merito a quest'ultima si richiamano le note relative all'emendamento all'art. 9 comma 1.

#### Articolo 10

• Sostituire le parole "art. 6, commi 10 e 11" con le parole "art. 9 commi 3, 4 e 5"



Leggi d'Italia

D.M. 28-9-2000 n. 351

Istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 279.

D.M. 28 settembre 2000, n. 351 (1),

Istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa (2).

- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 279.
- (2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 7 settembre 2001, n. 170; Circ. 23 gennaio 2003, n. 13; Circ. 20 ottobre 2003, n. 162; Circ. 17 febbraio 2004, n. 35.

#### IL MINISTRO DEL LAVORO

#### E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

#### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

#### DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'àmbito dei processi di ristrutturazione

aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, nella parte in cui prevede che vengano dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'àmbito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui al sopra citato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Preso atto dell'accordo del 26 luglio 1999, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)-il «Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa»;

Sentite le organizzazioni individuate dalle disposizioni di cui al richiamato articolo 4, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, nelle parti firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 13 settembre 2000:

	· ·
reserved in Eaglawitte Legislatification	
Adotta II seguente regolamento:	t .

- 1. Costituzione del fondo.
- 1. È istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa».

#### 2. Finalità del fondo.

1. Il fondo, che gode di autonomia gestionale sotto il profilo finanziario e patrimoniale, ha lo scopo di attuare interventì nei confronti dei lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

#### 3. Amministrazione del fondo.

- 1. Il fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore assicurativo e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonché aderenti allo stesso, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
- 2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
- 3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo, il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'istituto, o un suo delegato, con voto consultivo.
- 4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.
- 5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali, di cui al comma 1, provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

FulShow Pagina 4
4. Compiti del comitato amministratore del fondo.
1. Il comitato amministratore deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare gli interventi in conformità dei criteri definiti all'articolo 5;
c) deliberare sul versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1 disponendone, eventualmente, la sospensione e la successiva riattivazione, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire l'erogazione delle prestazion corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento, nonché la gestione del fondo stesso;
d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonche sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per i miglior funzionamento del fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
f) indicare l'ente cui demandare la gestione dei programmi formativi di cui all'articolo 6, comma 4, e fornire indicazioni sulle modalità di svolgimento dei programmi stessi;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, c che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS, compatibilmente cor le funzioni e gli scopi del fondo.

# 5. Criteri per l'accesso alle prestazioni.

1. Le domande di accesso alle prestazioni proposte dalle imprese di cui all'articolo 2 sono prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale; il comitato amministratore, tenuto conto delle disponibilità finanziarie del fondo, delibera gli interventi in favore di ciascuna impresa in proporzione al numero delle domande

proposte dell'impresa medesima.

2.	Nell'àmbito	della	quota d	i spetta	nza di c	iascuna	delle	impr	ese in lic	quida	izione	coatta
an	nministrativa	a di cu	i all'artic	olo 2, d	etermina	ta seco	ndo il	criter	io <mark>di</mark> prop	oorzi	onalit	à di cui
al	comma 1,	gli in	terventi	sono d	deliberati	second	lò l'or	dine	cronolog	jico	delle	lettere
ra	ccomandate	di cui	all'artico	lo 8, co	mma 1.							

#### 6. Prestazioni.

- 1. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, provenienti da imprese che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo di vigenza del fondo, qualora risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, il fondo stesso provvede:
- a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;
- b) qualora si tratti di lavoratori che si trovino nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi tra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di cinque anni, in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 60% dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua, quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.
- 2. Nei casi previsti al punto b) del comma 1, il fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei contributi, commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi, tempo per tempo esistenti, per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia. Detta contribuzione non è cumulabile con la contribuzione previdenziale eventualmente versata per effetto di un nuovo rapporto di lavoro.
- 3. Al trattamento di cui al punto b) del comma 1 possono accedere sia i lavoratori che si trovano nelle condizioni richieste al momento della messa in liquidazione, sia coloro i quali maturano i necessari requisiti nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa, e comunque non oltre la scadenza del fondo.

4. Il fondo provvede, inoltre, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi
nazionali o comunitari. A tal fine l'ANIA, sulla base delle indicazioni del comitato di
amministratore del fondo, organizza corsi di formazione tendenti a riqualificare i
lavoratori già dipendenti da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta
amministrativa, fornendo loro professionalità di tipo assicurativo anche diverse da quelle
di cui sono già in possesso.

- 7. Prestazioni in favore dei lavoratori ex lege 26 febbraio 1977, π. 39.
- 1. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, già dipendenti da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, il fondo, qualora i lavoratori risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, provvede, in alternativa a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39:
- a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;
- b) qualora si tratti di lavoratori che si trovano nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi fra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di sette anni, in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 65% dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.
- 2. Nei casi previsti al punto b) del comma 1, il fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei contributi commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia. Detta contribuzione non è cumulabile con la contribuzione previdenziale eventualmente versata per effetto di un nuovo rapporto di lavoro.
- 3. Al trattamento di cui al comma 1, lettera b), possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste al momento della entrata in vigore del presente decreto, sia coloro i quali maturino i necessari requisiti nell'arco di sette anni dalla stessa data. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e dai secondi entro dodici mesi dalla stessa data.

- 4. Il fondo provvede, inoltre, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari. A tal fine l'ANIA, sulla base delle indicazioni del comitato di amministratore del fondo, organizza corsi di formazione tendenti a riqualificare i lavoratori già dipendenti da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, fornendo loro professionalità di tipo assicurativo anche diverse da quelle di cui sono già in possesso.
- 5. Ai lavoratori già dipendenti dalle imprese indicate al comma 1, che non abbiano optato per l'utilizzo delle prestazioni di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b) e che, nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengano assunti presso un'impresa di assicurazione in città diversa da quella in cui veniva in precedenza svolta la prestazione, il fondo, in caso di effettivo trasferimento, corrisponde, quale forma di sostegno all'occupazione, un contributo netto per spese di alloggio di L. 8.000.000 per il primo anno, 6.000.000 per il secondo anno, 4.500.000 per il terzo anno.

## 8. Accesso alle prestazioni,

- 1. La richiesta delle prestazioni, di cui agli articoli 6 e 7, è formulata mediante lettera raccomandata indirizzata al commissario liquidatore, il quale ne dà notizia al comitato amministratore del fondo, allegando la documentazione necessaria all'accertamento del diritto ad una delle suindicate prestazioni.
- 2. Il comitato amministratore provvede ad informare l'ANIA dell'avvenuta deliberazione degli interventi.

- 9. Casi di esclusione.
- 1. Sono esclusi dagli interventi di cui al precedente articolo 2:
  - a) i lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato;


scade trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 12.
1. Il «Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa», disciplinato dal presente regolamento,
11. Scadenza.
2. Per i primi tre anni il contributo è a totale carico delle imprese di assicurazioni, mentre per il successivo periodo rimane a carico delle imprese per il 75% e a carico dei lavoratori per il restante 25%.
1. Per le finalità del presente decreto, è dovuto al fondo un contributo dello 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale del personale amministrativo dipendente dalle imprese di assicurazioni.
10. Finanziamento.
c) i lavoratori in possesso dei requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

1. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle

prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle gestioni o fondi pensionistici del settore assicurativo. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino in essere forme di previdenza di cui al presente comma, sono devolute al fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'assicurazione generale obbligatoria.

- 2. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione ordinaria del fondo.
- 3. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 2, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.



Tra

L'Ania

E

FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, SNFIA e UILCA

#### Premesso che:

- l'art. 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema di ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive e di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
- il decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 27 novembre 1997 n. 477, contenente il regolamento-quadro in materia, rinvia ai contratti collettivi nazionali per la definizione dei principi e criteri direttivi validi ai. fini dell'adozione dei regolamenti dei Fondi di settore ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996;
- con l'accordo del 26 luglio 1999 è stata convenuta l'istituzione presso l'Inps del Fondo per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
- con il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, del 28 settembre 2000, n. 351, è stato approvato il Regolamento relativo alla istituzione del predetto Fondo di solidarietà:

#### considerato che

l'art. 4 del predetto accordo prevede che l'accordo medesimo avrà una durata di sette anni dall'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 4 della Legge 11 maggio 1999, n. 140;

il Regolamento di cui al dm 28 settembre 2000, n. 351, stabilisce all'art. 11 che "il Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa scade trascorsi sette anni dalla data di entrata del presente decreto";

è interesse reciproco delle Parti che il Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa continui ad operare in condizioni che assicurino al meglio la rispondenza delle

- prestazioni garantite rispetto alle necessità delle imprese medesime e dei lavoratori interessati:
- è opportuno ai predetti fini prevedere, modifiche dell'accordo del 26 luglio 1999, che assicurino un adeguato prolungamento della valenza temporale regolamentazione,

#### si conviene quanto segue

#### Art. 1

La scadenza di cui all'art. 4 dell'accordo del 26 luglio 1999 è di comune intesa fissata alla data del 31 dicembre 2011.

#### Art. 2

Le Parti stipulanti il presente accordo chiedono ai competenti Dicasteri di emanare le norme conseguenti a modifica, sui punti corrispondenti, del testo del decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 351, recante il regolamento concernente l'istituzione del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa.

(Acc. 4)



Il giorno 30 ottobre 2007, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sono state convocate le parti sottoindicate sottoscrittici dell'accordo del 26 luglio 1999, concernente l'istituzione del "Fondo di solidarieta" per il personale già dipendente da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa" approvato con decreto ministeriale del 28 settembre 2000, n. 351.

Sono presenti in proprio o per delega:

ANIA

Avv. Claudio CATAPANO Dr.ssa Antonella FERRAZZI

FIBA /CISL

Dr. Guido CAVALIERI

FISAC/CGIL

Dr. Roberto TREU FER NELFE A DI VAGU POBERTO BLAT WISL

FNA

Dr. Nicola PAI MIOTTI

Palind Will

SNFIA

Dr. Pasqualino PAUCIULLO

**UILCA** 


Dr. ssa Carla PROIETTI

Questo Dicastero – in ottemperanza alla normativa vigente in materia – ha richiesto una fase di consultazione sindacale al fine di procedere ad una valutazione collettiva delle problematiche connesse al differimento del termine finale di operatività del Fondo di solidarietà in questione, secondo quanto concordato tra le parti in data 12 luglio 2007, anche con riferimento alla sostenibilità finanziaria della modifica.

Le Parti - in questa sede - valutata la sostenibilità finanziaria, hanno confermato l'assoluta necessità che il Fondo di solidarietà continui ad operare fino alla data indicata nell'accordo del 12 luglio 2007, al fine assicurare al meglio la rispondenza delle prestazioni rispetto alle necessità delle imprese medesime e dei lavoratori interessati.

Dopo ampia ed esauriente discussione le parti confermano l'urgente necessità di procedere al definizione della proroga del termine di operatività del Fondo al 31 dicembre 2011.

Letto, confermato e sottoscritto





Cieda

Direzione Relazioni Industriali Il Direttore Email: riccardo.verita@ania.it

Roma, 19 marzo 2008

Spettbile
MINISTERO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali
ed incentivi all'occupazione – Div. IV
Via Fornovo n. 8
00192 ROMA

c.a. dott.ssa Manuela GAETANI c.a. dott.ssa Barbara CIRELLI

Osservazioni Ania in merito alla richiesta di proroga del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.

In applicazione:

dell'articolo 4, della legge 11 maggio 1999, n. 140 - che ha disposto che con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'industria, siano dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa che siano ancora alle dipendenze dei rispettivi commissari liquidatori.

nonché,

- con riferimento all'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 (cui la predetta legge rinviava) che prevede che tali fondi siano costituiti dalla contrattazione collettiva dei settori interessati (settori sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali) e che questa definisca le prestazioni ed il finanziamento dei fondi sessi.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Arrivo - Roma, 28/03/2008 Prot. 14 / 0004179 le Parti hanno stipulato in data 26 luglio 1999 un accordo finalizzato alla istituzione presso l'Inps del "Fondo per agevolare l'esodo volontario dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa".

Tale accordo è stato recepito dal decreto del Ministero del Lavoro del 28 settembre 2000, n. 351 recante il Regolamento relativo all'istituzione del predetto Fondo.

Le Parti, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del Fondo, fissata dall'art. 11 del predetto D.M. n. 351 del 2000 alla scadenza di sette anni dalla entrata in vigore dello stesso decreto (e cioè alla data del 14 dicembre 2007), hanno condiviso con accordo sindacale del 12 luglio 2007 la volontà di prorogare la durata del Fondo fino al 31 dicembre 2011.

Al riguardo, si esplicita che con il citato accordo del 12 luglio 2007 le Parti hanno inteso modificare soltanto la durata del Fondo e non anche la modalità di funzionamento dello stesso o le modalità di accesso alle prestazioni già previste dal Regolamento n. 351 del 2000.

Si osserva, infine, che l'approvazione di tale decreto non comporta oneri economici a carico della finanza pubblica, in quanto il finanziamento è totalmente a carico delle imprese e dei lavoratori del settore assicurativo.

Vogliate gradire distinti saluti.



(herri

Direzione Relazioni Industriali Il Direttore

Roma, 22 luglio 2008

Spett.le MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

> Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione Divisione IV

c.a. dott.ssa MANUELA GAETANI Fax: 06 46834084

Oggetto: Regolamento concernente il Fondo di Solidarietà per il personale dipendente da Imprese di Assicurazione in Liquidazione Coatta Amministrativa

Gentile Dottoressa,

facendo seguito ai colloqui intercorsi in data odierna, Le inviamo il testo definitivo del Regolamento, affinché codesto Spettabile Ministero possa recepirlo al più presto in un apposito decreto interministeriale.

In attesa di un Suo riscontro, Le inviamo cordiali saluti.

(Riccardo Verità)

Decreto	**********	2008,	n.	
---------	------------	-------	----	--

#### **OMISSIS**

#### ADOTTA

Il seguente regolamento

#### ART.1

#### Modifiche al decreto 28 settembre 2000 n. 351

- 1. all'articolo 6, comma 3, le parole "nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite con "entro il 31 dicembre 2011";
- 2. all'art. 7, comma 3, le parole "nell'arco di sette anni dalla stessa data" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2011";
- 3. all'art. 7, comma 5, le parole "nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite con "entro il 31 dicembre 2011"; le parole "L. 8.000.000 per il primo anno, 6.000.000 per il secondo anno, 4.500.000 per il terzo anno" sono sostituite dalle parole "euro 4.130,00 per il primo anno, 3.100,00 per il secondo anno, 2.320,00 per il terzo anno".
- 4. all'articolo 11 le parole "trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole "alla data del 31 dicembre 2011".

#### ART.2

Per i lavoratori che maturino i requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), entro la data del 31 dicembre 2011, il diritto al trattamento previsto dal medesimo articolo, deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo	
Roma	
	Ministro dello Sviluppo Economico

Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali

(ALL.6)



### Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

#### DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E I.O.

Il giorno 3 settembre 2008, presso il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, sono state convocate le parti sottoindicate sottoscrittrici dell'accordo del 26 luglio 1999, concernente l'istituzione del "Fondo di solidarieta" per il personale già dipendente da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa" approvato con decreto ministeriale del 28 settembre 2000, n. 351, nonché dell'accordo integrativo del 12 luglio 2007, inteso a modificare la valenza temporale della regolamentazione, fissandola alla data del 31 dicembre 2011.

Questo Dicastero – in ottemperanza alla normativa vigente in materia – ha già esperito la fase di consultazione sindacale, formalizzata nella riunione del 3 ottobre 2007, al fine di procedere ad una valutazione collettiva delle problematiche connesse al differimento del termine finale di operatività del Fondo di solidarietà in questione, secondo quanto concordato tra le parti nel citato accordo del 12 luglio 2007, anche con riferimento alla sostenibilità finanziaria della modifica.

Nella necessità di concordare, in via definitiva, le modifiche da apportare al Regolamento del 28 settembre 2000, n. 351 - al fine di prorogare tutte le prestazioni a carico del Fondo, disciplinate dal medesimo Regolamento - si è reso necessario un ulteriore incontro con le suddette rappresentanze sindacali dei lavoratori interessati, alla presenza di Ania.

Le Parti - anche in questa sede - valutata la sostenibilità finanziaria, hanno confermato

l'assoluta necessità che il Fondo di solidarietà continui ad operare fino alla data indicata

Holel

M' Lu.

CDD,

43/12

nell'accordo del 12 luglio 2007, al fine assicurare al meglio la rispondenza delle prestazioni rispetto alle necessità delle imprese medesime e dei lavoratori interessati.

Dopo ampia ed esauriente discussione le parti, nel prendere visione dello schema di Regolamento recante le concordate modifiche, confermano l'urgente necessità di procedere alla definizione della proroga del termine di operatività del Fondo al 31 dicembre 2011.

Letto, confermato e sottoscritto

ANIA

Riccardo Verità'

M. Emanuela Basti

FIBA /CISL

Guido Ferlenghi

FISAC/CGIL

Franco Cocco

Roberto Treu

FNA

Mr. . . I . Bulantari

SNFIA

Pasqualino Pauciullo

**UILC**A

Maurizio Angelone

(ALC. 7)



Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio legistativo

Ministero Sviluppo Economico
Gabinetto
USCITA - 12/12/2008 - 0020749 - 17.17.3

15.X1)

Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Ufficio Legislativo

<u>ROMA</u>

Oggetto: Schema di decreto interministeriale recante modifiche al "Regolamento di istituzione del Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti poste in liquidazione coatta amministrativa". Richiesta di preventivo concerto.

In relazione allo schema di decreto indicato in oggetto, trasmesso a cura di codesta Amministrazione con la nota prot. 14/001333 del 8/10/2008, per l'assenso di questo Dicastero, si comunica di non avere osservazioni al suo ulteriore corso.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo (Avv. Mario Antonio Spino)

Ministero del layoro e della previdenza sociale Ufficia Legislativa - 17a 1. Tenero, 56 - Roma Arrivo - Roma, 12 dicembre 2008 Prot. 3268/D/35/13

MGC/1 (12

(ALL, 8)



# Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

#### DI CONCERTO CON

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in attesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

VISTO l'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, nella parte in cui prevede che vengano dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione di cui al sopra citato articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996;

VISTO l'accordo del 26 luglio 1999, intervenuto tra le parti sociali, così come individuate dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 140 del 1999, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa;

VISTO il regolamento recante l'istituzione del "Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa", approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO l'accordo integrativo del 12 luglio 2007, con il quale le parti firmatarie del

vier par  $\setminus \setminus$ 



### Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

#### DI CONCERTO CON

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

citato accordo del 26 luglio 1999 hanno inteso modificare la valenza temporale della regolamentazione, fissandola alla data del 31 dicembre 2011;

SENTITE, nelle riunioni del 30 ottobre 2007 e 3 settembre 2008, le organizzazioni sindacali individuate nelle predette parti firmatarie;

RITENUTO di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n. 351 del 2000;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del

#### **ADOTTA**

il seguente regolamento, recante modifiche al regolamento di istituzione del "Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa", approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 settembre 2000, n. 351":

#### Art. 1

1. Al regolamento approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono apportate le seguenti modificazioni:

mer N.



### Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

#### DI CONCERTO CON

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

- a) all'articolo 6, comma 3, le parole "nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2011";
- b) all'articolo 7, comma 3:
  - 1) le parole: "nell'arco di sette anni dalla stessa data", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla predetta data fino al 31 dicembre 2011";
  - 2) le parole: ", e dai secondi entro dodici mesi dalla stessa data" sono soppresse;
- c) all'articolo 7, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  - "3-bis. Per i lavoratori che maturino i requisiti di cui al comma 1, lettera b), del decreto del 28 settembre 2000, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto n. 351 del 2000 fino al 31 dicembre 2011, il diritto all'erogazione della somma aggiuntiva prevista dal predetto comma 1, lettera b), deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma.".
- d) all'articolo 7, comma 5:
  - 1) le parole: "nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011";
  - 2) le parole: "L. 8.000.000 per il primo anno, 6.000.000 per il secondo anno, 4.500.000 per il terzo anno" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.130,00 per il primo anno, 3.100,00 per il secondo anno, 2.320,00 per il terzo anno".
- e) all'articolo 11, comma 1, le parole: "trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2011";

mer ha



## Il Ministro del Lavoro. della Salute e delle Politiche Sociali

#### DI CONCERTO CON

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Roma, li

met // >



Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O. Divisione IV

#### RELAZIONE AL MINISTRO PER IL CONSIGLIO DI STATO

Oggetto: richiesta di parere sullo schema di regolamento recante Modifiche al regolamento di istituzione del "Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa", approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 28 settembre 2000, n. 351

La legge 11 maggio 1999, n. 140 ha disposto, all'art. 4, comma 2, che vengano dettate "norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenenti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell' art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39".

Tali norme, così come disposto dal medesimo articolo, sono state adottate nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione, in applicazione all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

¥

mer le

La citata legge n. 140/99 ha previsto, altresì, che le norme in questione debbano essere adottate con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonché aderenti allo stesso.

Con accordo del 26 luglio 1999 - intervenuto tra le parti sociali, così come individuate dall'art. 4, comma 2, della legge n. 140/1999 - è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa.

Conseguentemente, è stato approvato, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato del 28 settembre 2000, n. 351, il regolamento recante l'istituzione del "Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa".

Con successivo accordo integrativo del 12 luglio 2007 le parti sociali – già firmatarie del precedente accordo del 26 luglio 1999, finalizzato all'adozione del citato provvedimento – hanno inteso modificare la valenza temporale della regolamentazione, fissandola alla data del 31 dicembre 2011.

Sulla base di detto accordo, è stato predisposto l'unito schema di decreto – da adottarsi di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico – che apporta le modifiche sotto illustrate al decreto n. 351 del 28 settembre 2000. Al riguardo, si fa presente che con nota n. 26749 del 12/12/2008, il suddetto Ministero, a seguito di richiesta di preventivo concerto da parte della scrivente Amministrazione, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso del decreto.

La scrivente Direzione Generale, nella riunione del 30 ottobre 2007, ha provveduto a sentire le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo 12 luglio 2007,

Na.

che hanno confermato – come risulta dal verbale – la volontà di prorogare la validità del fondo, nonché le relative prestazioni, alla data del 31 dicembre 2011.

Si è reso, altresì, necessario un ulteriore incontro con le rappresentanze sindacali dei lavoratori interessati ed alla presenza di ANIA, svoltosi presso questa sede in data 3 settembre 2008, al fine di concordare in via definitiva le modifiche da apportare al Regolamento del 28 settembre 2000, n. 351.

Si sottolinea che tali modifiche non implicano alcun onere a carico dello Stato, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 2 della legge 140/99; pertanto i costi propri delle prestazioni e della relativa contribuzione sono sorretti dalla contribuzione di cui all'art. 10 del regolamento, contribuzione che risulta essere a totale carico delle parti interessate (datori di lavoro e lavoratori).

Lo schema di decreto prevede modificazioni riguardanti la sola durata del fondo, nonché la proroga al 31 dicembre 2011 delle prestazioni disciplinate dal Regolamento del 28 settembre 2000, n. 351 che si intende modificare, e non anche le modalità di funzionamento dello stesso e di accesso alle medesime prestazioni.

L'articolo 6 del regolamento 28 settembre 2000, n. 351 disciplina le prestazioni, a carico del fondo, rivolte ai lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo di vigenza del fondo, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore per le attività di liquidazione danni (ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), qualora risolvano volontariamente il rapporto di lavoro.

Il successivo articolo 7 disciplina le prestazioni, a carico del fondo, rivolte ai medesimi lavoratori sopra individuati, provenienti da imprese che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore del decreto 28 settembre 2000, n. 351, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 279 del 29 novembre 2000.



Le modifiche ai suddetti articoli 6 e 7 contenute nell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e d), dello schema di regolamento consentono la proroga delle prestazioni di cui ai medesimi articoli 6 e 7 al 31 dicembre 2011, nonché alle necessarie conversioni valutarie dell'importo delle prestazioni da lire ad euro.

Con il predetto art. 1, comma 1, lett. c), dello schema di decreto viene apportata una ulteriore modificazione consistente nell'introduzione del comma 3-bis all'art. 7 del decreto n. 351 del 28 settembre 2000. La nuova previsione normativa è da leggere in combinato disposto con il comma 3 del medesimo articolo 7. Essa ha la funzione di far esercitare – ai lavoratori che maturino entro il 31 dicembre 2011 i necessari requisiti per l'accesso alle prestazioni ivi individuate – il diritto alle prestazioni medesime in un momento precedente la maturazione dei requisiti medesimi, ovvero entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di modifica. Tale norma ha la finalità di consentire all'Amministrazione del fondo la previsione di spesa. Si fa presente che analogo meccanismo è previsto dal regolamento attuale per i lavoratori che già hanno maturato i requisiti.


La modifica all'articolo 11 del regolamento in questione, contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera e), dello schema di decreto ha la funzione di prorogare la scadenza del fondo alla data del 31 dicembre 2011.

Trattandosi di norme regolamentari, sulle medesime è necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato.

WETC

VISTO:

si trasmettono gli atti al Consiglio di Stato per il prescritto parere



ILDIRETTORE GENERALE
(Matilde (Mancipi)






# Consiglio di Stato

### SEGRETARIATO GENERALE

N1816/09	Roma, addi 24 MAP Z 2009		
Risposta n nota del			
N Div	D'ordina del Presidente, mi progio di trasmottoro il		
OGGETTO Schema di modifica al regolamento recante norme per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti posti in liquidazione coatta amministrativa.	parere numero n. 573/2009 emesso dalla Serione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a flanco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.		
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.  Gabinetto del Ministro	IL SECRETARIO CENERALE		

ROMA





### CONSIGLIO DI STATO

# Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza del 2 marzo 2009

N. della Sezione: 573/09

#### OGGETTO:

MINISTERO DEL. LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - Schema di modifica al regolamento recante norme per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione" obbligatoria R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti poste in liquidazione coatta amministrativa.

4076

#### La Sezione

Vista la relazione del 2 febbraio 2009 trasmessa con nota prot. n.

politiche sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. de Cesare;

#### **PREMESSO**

La legge 11 maggio 1999, n. 140 ha disposto, all'art. 4, comma 2, che vengano dettate "norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello

Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39".

Con accordo del 26 luglio 1999 – intervenuto tra le parti sociali, così come individuate dall'art. 4, comma 2, della legge n. 140 del 1999 – è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa.

Conseguentemente, è stato approvato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato del 28 settembre 2000, n. 351, il regolamento recante l'istituzione del "Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa".

Riferisce l'Amministrazione che lo schema di decreto prevede modificazioni riguardanti la sola durata del fondo, nonché la proroga al 31 dicembre 2011 delle prestazioni disciplinate dal Regolamento del 28 settembre 2000, n. 351 che si intende modificare, e non anche le modalità di funzionamento dello stesso e di accesso alle medesime prestazioni.

L'articolo 6 del regolamento 28 settembre 2000, n. 351 disciplina le prestazioni, a carico del fondo, rivolte ai lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo di vigenza del fondo, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore per le attività di liquidazione danni (ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), qualora risolvano volontariamente il rapporto di lavoro.

Il successivo articolo 7 disciplina le prestazioni, a carico del fondo, rivolte ai medesimi lavoratori sopra individuati, provenienti da imprese che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore del decreto 28 settembre 2000, n. 351, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 279 del 29 novembre 2000.

Le modifiche ai suddetti articoli 6 e 7 contenute nell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e d), dello schema di regolamento consentono la proroga delle prestazioni di cui ai medesimi articoli 6 e 7 al 31 dicembre 2011, nonché alle necessarie conversioni valutarie dell'importo delle prestazioni da lire ad euro.

Con il predetto art. 1, comma 1, lett. c), dello schema di decreto viene apportata una ulteriore modificazione consistente nell'introduzione del comma 3-bis all'art. 7 del decreto n. 351 del 28 settembre 2000. La nuova previsione normativa è da leggere in combinato disposto con il comma 3 del medesimo articolo 7. Essa ha la funzione di far esercitare – ai lavoratori che maturino entro il 31 dicembre 2011 i necessari requisiti per l'accesso alle prestazioni ivi individuate – il diritto alle prestazioni medesime in un momento precedente la maturazione dei requisiti medesimi, ovvero entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di modifica. Tale norma ha la finalità di consentire all'Amministrazione del fondo la previsione di spesa.

Si fa presente che l'analogo meccanismo è previsto dal regolamento attuale per i lavoratori che già hanno maturato i requisiti.

La modifica all'articolo 11 del regolamento in questione, contenuta nell'art. I, comma 1, lettera e), dello schema di decreto ha la funzione di prorogare la scadenza del fondo alla data del 31 dicembre 2011.

#### CONSIDERATO

Il Collegio rileva innanzitutto che l'amministrazione proponente debba munirsi del parere, necessario, del Ministero dell'economia e finanze: ciò impedisce allo stato l'emanazione del parere definitivo.

Si anticipano tuttavia alcune osservazioni sul testo inviato.

Manca anzitutto una norma finale con la previsione dell'entrata in vigore delle accennate modifiche regolamentari, dopo la rituale "vacatio"

legis", norma che nella specie appare opportuna poiché il testo del decreto fa spesso riferimento alla data di entrata in vigore di esso stesso.

Inoltre deve essere più chiaramente definito il rapporto fra il nuovo articolo 7 comma 3-bis con il comma 3 del medesimo articolo, in relazione alla proroga del termine e la maturazione dei requisiti. 🏄

Va verificato in primo luogo se si possa non aggiungere un comma bensì sostituire il precedente; quindi se vi siano ragioni sostanziali che giustifichino il diverso ambito temporale.

Sempre in merito al nuovo comma, infine, il riferimento alla "data di entrata in vigore del presente comma" operando un rinvio implicito all'entrata in vigore del regolamento in esame non appare di semplice comprensione per il destinatario. Sarebbe forse preferibile indicare una data specifica.

#### P.Q.M.

Si sospende l'adozione del parere in attesa dell'incombente istruttoria.

Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Cdraggio)

L'Estensore (Giovanni de Cesare)

il Segretario di Adunanza

ALL.10

Numorero

Conomia e delle Finanze

Ufficio del coordinamento legislativo

Roma

> 0 TNC: 5000

Ufficio legislativo – Economia

AL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Ufficio legislativo

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Ufficio legislativo

ROMA

AI DIPARTIMENTO DELLA GENERALE DELLO STATO RAGIONERIA

SEDE

OGGETTO: Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale n. 351/2000, di istituzione del Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo di lavoratori di imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa.

Con riferimento allo schema di provvedimento indicato in oggetto, si invia, in allegato, copia della nota n. 71960 del 2 c.m. con cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato formula le osservazioni di competenza sull'iniziativa in esame, segnalando, in particolare, che, a fronte di problemi interpretativi che potrebbero porsi in sede attuativa con continuità di prestazioni e discontinuità di versamenti contributivi, è necessario che nel testo del regolamento sia esplicitamente prevista la continuità dell'obbligo contributivo in relazione alla continuità delle prestazioni assicurate dal Fondo di solidarietà.

IL CAPODELL UFFICIO

Cosaa pistela Ministero del Isroro, della Salute e della Politiche Sociali

Ufficio Legislativo - 13a U. Veneto, 36 - Roma Arrivo - Roma, 7 luglio 2009 Prot. 6738/D/35/13



OGGETTO: Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di cui al DM (Lavoro – Industria) n. 351/2000, di istituzione del Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo di lavoratori di imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale è stato trasmesso, per le valutazioni di competenza, lo schema di regolamento di cui all'oggetto.

Trattasi di provvedimento proposto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sul quale il Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi, con pronuncia interlocutoria del 2 marzo 2009, ha evidenziato la necessità, ai fini dell'emanazione del proprio parere definitivo, della preventiva acquisizione del parere del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue.

Il provvedimento in esame reca modifiche al decreto n. 351/2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiamato, con il quale è stato istituito il Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo del personale delle imprese di assicurazione coatta amministrativa esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore e natanti. Detto decreto n. 351/2000 prevede tra l'altro che il Fondo di solidarietà in esame, che eroga prestazioni di incentivo all'esodo del personale di

1


particolari imprese di assicurazione a fronte di finanziamento mediante specifico contributo a carico del datori e dei lavoratori di tutte le imprese di assicurazione, scade trascorsi sette anni dall'entrata in vigore (14 dicembre 2000) dello stesso decreto istitutivo.

Tanto premesso, si fa presente che l'attuale schema di regolamento di modifica prevede all'articolo 1, mediante novella del decreto n. 351/2000, che il Fondo di solidarietà in esame, scaduto il 13 dicembre 2007, viene prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2011, nel mentre il successivo articolo 2 stabilisce che le disposizioni recate dallo stesso regolamento di modifica entrano in vigore dal 1° gennaio 2010.

Ciò stante, a fronte di problemi interpretativi che potrebbero porsi in sede attuativa con continuità di prestazioni e discontinuità di versamenti contributivi, risulta necessario che nel testo del regolamento sia esplicitamente prevista la continuità dell'obbligo contributivo in relazione alla continuità delle prestazioni assicurate dal Fondo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

DM Fondo auncurazioni



Ministero Sviluppo Economico
Gabinetto
USCITA - 02/10/201 - 0025022 - 17.17.3 // 2

AL MINISTERO DEL JAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Ufficio Legislativo

F per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL'ETINANZE Ufficio Legislativo Economia

ROMA-

Oggetto: Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di chi si decreto ministeriale n. 351/2000, di istituzione del Fondo di solidarietà per agevolare Pesodo di lavoratori di imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa.

Con nota n. 6112/D/35/13 in data 20 maggio 2009, codesto Ministero ha trasmesso il nuovo testo del provvedimento in oggetto, in accoglimento delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con parare del 24 marzo 2009 per migliorame la leggibilità.

Nello citato parere l'Alto Consesso ha preliminamente nievato, pur in assenza di espressa disposizione che ne preveda il concerto, che l'amministrazione proponente debba acquisite anche il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con successiva nota n. 9609 in data 3 luglio 2009 il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle firianze segnala che, a fronte di problemi interpretativi che potrebboro porsì in sede attuativa con continuità di prestazioni e discontinuità di versamenti contributivi, è necessario che nel testo del regolamento sia prevista la continuità dell'obbligo contributivo in relazione alla continuità delle prestazioni essicurate del Fordo di solidarietà.

Per quanto di competenza, questo Ministero non ha osservazioni da formulate in prerito alla previsione di cui sopra ed all'ulteriore corso del nuovo schema di decreto, con preginera di voler sostituire l'indicazione "Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato" cou "Ministro dello sviluppo economico" nel testo del provvedimento.

IL CAPO DELL TOFFICIO EGISLATIVO

D

Via Mollee, 2 – 20187 Homa (et. +39 08 4765 2376-67 – faz +69 08 47887873 e-mañ ufficio: legislativo@eviluppoeconomico.gov,it www.sviluppoeconomico.gov.it

Liendon, de Sie e de Mêde Sie

(2LL6)
(2LL6)
(49263-

### Al Ministro del Lavoro, della Palute e delle Politiche Sociali

#### DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in attesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali riguardanti per la materia, recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni;

VISTO l'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, nella parte in cui prevede che vengano dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione di cui al sopra citato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO l'accordo del 26 luglio 1999, intervenuto tra le parti sociali, così come individuate dall'art. 4, comma 2, della legge n. 140/1999, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Fondo di solidarietà per il





#### DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa;

VISTO il regolamento recante l'istituzione del "Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa", approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 28 settembre 2000, n. 351;

VISTO l'accordo integrativo del 12 luglio 2007, con il quale le parti firmatarie del citato accordo del 26 luglio 1999 hanno inteso modificare la valenza temporale della regolamentazione, fissandola, di comune intesa, alla data del 31 dicembre 2011;

VISTO l'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";





# della Salute e delle Politiche Sociali

#### DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CONSIDERATA l'esigenza - nelle more dell'emanazione di apposito regolamento da adottarsi secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 140/1999 e all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, citati nei capoversi precedenti l'esigenza - di provvedere, ai sensi dell'articolo 1-bis di cui al capoverso precedente, all'immediata proroga al 31 dicembre 2010 della valenza temporale del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa;

#### DECRETA

#### Articolo 1

- 1. All'articolo 6, comma 3, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole "nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2010";
- 2. All'art. 7 del decreto 28 settembre 2000, n. 351, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  - "3. Al trattamento di cui al comma 1, lett. b), possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste al momento di entrata in vigore del presente decreto, sia coloro i quali maturino i necessari requisiti a decorrere dalla predetta data fino al 31 dicembre 2010. In ogni caso il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dai secondi entro il 31 dicembre 2010";
- 3. All'art. 7, comma 5, del decreto 28 settembre 2000, n. 351:



### Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

#### DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- a) le parole "nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2010";
- b) le parole "L. 8.000.000 per il primo anno, 6.000.000 per il secondo anno, 4.500.000 per il terzo anno" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.130,00 per il primo anno, 3.100,00 per il secondo anno, 2.320,00 per il terzo anno";
- 4. All'art. 10 del decreto 28 settembre 2000, n. 351, è aggiunto il seguente comma:
- "2-bis Fermi restando i poteri del comitato amministratore del fondo previsti all'articolo 4, comma 1, lett. c), il contributo è dovuto ininterrottamente dalla data di istituzione del fondo medesimo fino alla data del 31 dicembre 2010"
- 5. All'articolo 11, comma 1, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole "trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2010".

#### Articolo 2

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, tutte le prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, saranno coperte dai contributi di cui all'articolo 10 del decreto 28 settembre 2000, n. 351





# A Ministro del Lavoro,

#### DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro del lavoro, della salute

e delle politiche sociali

Il Ministro dell'economia e delle finanze

18 DIC 2009



### Sistema LEGGI D'ITALIA

Leggi d'Italia

Ministero del lavoro e della previdenza sociale D.M. 28-9-2000 n. 351

Istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 279.

### D.M. 28 settembre 2000, n. 351 (1).

Istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa <sup>(2)</sup>.

- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 279.
- (2) Emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

#### IL MINISTRO DEL LAVORO

#### E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

#### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

#### DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'àmbito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, nella parte in cui

prevede che vengano dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'àmbito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui al sopra citato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Preso atto dell'accordo del 26 luglio 1999, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa»;

Sentite le organizzazioni individuate dalle disposizioni di cui al richiamato *articolo 4, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999*, nelle parti firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 13 settembre 2000;

Adotta il seguente regolamento:	
The state is a guidante in egolumente of	
, <i>u</i>	
	•

- **1.** Costituzione del fondo.
- 1. È istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa».

#### 2. Finalità del fondo.

1. Il fondo, che gode di autonomia gestionale sotto il profilo finanziario e patrimoniale,
ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori, ad esclusione dei dirigenti,
provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta
amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo
10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 febbraio 1977, n. 39.

#### 3. Amministrazione del fondo.

- 1. Il fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore assicurativo e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonché aderenti allo stesso, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
- 2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
- 3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo, il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'istituto, o un suo delegato, con voto consultivo.
- 4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.
- 5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali, di cui al comma 1, provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

- 4. Compiti del comitato amministratore del fondo.
- 1. Il comitato amministratore deve:
- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
  - b) deliberare gli interventi in conformità dei criteri definiti all'articolo 5;
- c) deliberare sul versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, disponendone, eventualmente, la sospensione e la successiva riattivazione, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire l'erogazione delle prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento, nonché la gestione del fondo stesso;
- d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
  - e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- f) indicare l'ente cui demandare la gestione dei programmi formativi di cui all'articolo 6, comma 4, e fornire indicazioni sulle modalità di svolgimento dei programmi stessi;
- g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS, compatibilmente con le funzioni e gli scopi del fondo.

### 5. Criteri per l'accesso alle prestazioni.

- 1. Le domande di accesso alle prestazioni proposte dalle imprese di cui all'articolo 2 sono prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale; il comitato amministratore, tenuto conto delle disponibilità finanziarie del fondo, delibera gli interventi in favore di ciascuna impresa in proporzione al numero delle domande proposte dell'impresa medesima.
- 2. Nell'àmbito della quota di spettanza di ciascuna delle imprese in liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 2, determinata secondo il criterio di proporzionalità di cui al comma 1, gli interventi sono deliberati secondo l'ordine cronologico delle lettere raccomandate di cui all'articolo 8, comma 1.

## 6. Prestazioni.

- 1. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, provenienti da imprese che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo di vigenza del fondo, qualora risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, il fondo stesso provvede:
- a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;
- b) qualora si tratti di lavoratori che si trovino nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi tra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di cinque anni, in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 60% dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua, quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.
- 2. Nei casi previsti al punto b) del comma 1, il fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei contributi, commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi, tempo per tempo esistenti, per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia. Detta contribuzione non è cumulabile con la contribuzione previdenziale eventualmente versata per effetto di un nuovo rapporto di lavoro.
- 3. Al trattamento di cui al punto b) del comma 1 possono accedere sia i lavoratori che si trovano nelle condizioni richieste al momento della messa in liquidazione, sia coloro i quali maturano i necessari requisiti entro il 31 dicembre 2010. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa, e comunque non oltre la scadenza del fondo  $^{(3)}$ .
- 4. Il fondo provvede, inoltre, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari. A tal fine l'ANIA, sulla base delle indicazioni del comitato di amministratore del fondo, organizza corsi di formazione tendenti a riqualificare i lavoratori già dipendenti da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, fornendo loro professionalità di tipo assicurativo anche diverse da quelle di cui sono già in possesso.

- (3) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 1, D.M. 18 dicembre 2009, n. 49263.
- 7. Prestazioni in favore dei lavoratori ex lege 26 febbraio 1977, n. 39.
- 1. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, già dipendenti da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, il fondo, qualora i lavoratori risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, provvede, in alternativa a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39:
- a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;
- b) qualora si tratti di lavoratori che si trovano nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi fra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di sette anni, in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 65% dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.
- 2. Nei casi previsti al punto b) del comma 1, il fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei contributi commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia. Detta contribuzione non è cumulabile con la contribuzione previdenziale eventualmente versata per effetto di un nuovo rapporto di lavoro.
- 3. Al trattamento di cui al comma 1, lettera b), possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste al momento di entrata in vigore del presente decreto, sia coloro i quali maturino i necessari requisiti a decorrere dalla predetta data fino al 31 dicembre 2010. In ogni caso il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dai secondi entro il 31 dicembre 2010  $^{(4)}$ .
- 4. Il fondo provvede, inoltre, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari. A tal fine l'ANIA, sulla base delle indicazioni del comitato di

amministratore del fondo, organizza corsi di formazione tendenti a riqualificare i lavoratori già dipendenti da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, fornendo loro professionalità di tipo assicurativo anche diverse da quelle di cui sono già in possesso.

- 5. Ai lavoratori già dipendenti dalle imprese indicate al comma 1, che non abbiano optato per l'utilizzo delle prestazioni di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b) e che, entro il 31 dicembre 2010, vengano assunti presso un'impresa di assicurazione in città diversa da quella in cui veniva in precedenza svolta la prestazione, il fondo, in caso di effettivo trasferimento, corrisponde, quale forma di sostegno all'occupazione, un contributo netto per spese di alloggio di euro 4.130,00 per il primo anno, 3.100,00 per il secondo anno, 2.320,00 per il terzo anno  $^{(5)}$ .
- (4) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 1, D.M. 18 dicembre 2009, n. 49263.
- (5) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 1, D.M. 18 dicembre 2009, n. 49263.
- 8. Accesso alle prestazioni.
- 1. La richiesta delle prestazioni, di cui agli articoli 6 e 7, è formulata mediante lettera raccomandata indirizzata al commissario liquidatore, il quale ne dà notizia al comitato amministratore del fondo, allegando la documentazione necessaria all'accertamento del diritto ad una delle suindicate prestazioni.
- 2. Il comitato amministratore provvede ad informare l'ANIA dell'avvenuta deliberazione degli interventi.

- **9.** Casi di esclusione.
- 1. Sono esclusi dagli interventi di cui al precedente articolo 2:
  - a) i lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato;
- b) i lavoratori assunti nei dodici mesi antecedenti alla data del provvedimento di liquidazione;

c) i lavoratori in possesso dei requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.		
10. Finanziamento.		
1. Per le finalità del presente decreto, è dovuto al fondo un contributo dello 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale del personale amministrativo dipendente dalle imprese di assicurazioni.		
2. Per i primi tre anni il contributo è a totale carico delle imprese di assicurazioni, mentre per il successivo periodo rimane a carico delle imprese per il 75% e a carico dei lavoratori per il restante 25%.		
$2$ -bis Fermi restando i poteri del comitato amministratore del fondo previsti all'art. 4, comma 1, lettera $c$ ), il contributo è dovuto ininterrottamente dalla data di istituzione del fondo medesimo fino alla data del 31 dicembre 2010 $^{(6)}$ .		
(6) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 1, D.M. 18 dicembre 2009, n. 49263.		
11. Scadenza.		
1. Il «Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa», disciplinato dal presente regolamento, scade alla data del 31 dicembre 2010, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo $12^{(7)}$ .		
(7) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 1, D.M. 18 dicembre 2009, n. 49263.		

# 12. Liquidazione del fondo.

- 1. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle gestioni o fondi pensionistici del settore assicurativo. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino in essere forme di previdenza di cui al presente comma, sono devolute al fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'assicurazione generale obbligatoria.
- 2. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione ordinaria del fondo.
- 3. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 2, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

(ALL. 14)



# Al Ministro del Lavarore delle Tolitiche dociali

# DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3; VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in attesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

VISTO il decreto 27 novembre 1997, n. 477, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni;

VISTO l'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, nella parte in cui prevede che vengano dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione di cui al sopra citato articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996;

VISTO l'accordo del 26 luglio 1999, intervenuto tra le parti sociali, così come individuate dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 140 del 1999, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa;

VISTO il regolamento recante l'istituzione del "Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa", approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e

7



# DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

dell'artigianato;

VISTO l'accordo integrativo del 12 luglio 2007, con il quale le parti firmatarie del citato accordo del 26 luglio 1999 hanno inteso modificare la valenza temporale della regolamentazione, fissandola alla data del 31 dicembre 2011;

SENTITE, nelle riunioni del 30 ottobre 2007 e 3 settembre 2008, le organizzazioni sindacali individuate nelle predette parti firmatarie;

RITENUTO di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n. 351 del 2000;

VISTO l'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha previsto che, con decreto di natura non regolamentare, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del predetto decreto n. 477 del 1997;

VISTO il decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di proroga al 31 dicembre 2010 della valenza temporale del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa;

UDITI i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 marzo 2009 e del

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del

1



# DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

#### **ADOTTA**

il seguente regolamento, recante modifiche al regolamento di istituzione del "Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa", approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, come modificato dal decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

#### Art. 1

- 1. Al regolamento approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianale, come modificato dal decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 6, comma 3, le parole "entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011";
  - b) all'articolo 7, il comma 3, è sostituito dal seguente:
    - "3. Al trattamento di cui al comma 1, lettera b), possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia coloro i quali maturino i necessari requisiti a decorrere dalla predetta data fino al 31 dicembre 2011. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e dai secondi entro il 31 dicembre 2011";
  - c) all'articolo 7, comma 5,
    - le parole: "entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011";





# DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

- all'articolo 10, comma
   "2-bis, le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";
- e) all'articolo 11, comma 1, le parole: "alla data del 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2011".

# Art. 2

1. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL MINISTRO DEL LAVORO, E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Roma, lì





# RELAZIONE AL MINISTRO PER IL CONSIGLIO DI STATO

Oggetto: richiesta di parere sullo schema di regolamento recante Modifiche al regolamento di istituzione del "Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa", approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 28 settembre 2000, n. 351.

La legge 11 maggio 1999, n. 140 ha disposto, all'art. 4, comma 2, che vengano dettate "norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenenti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell' art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39".

Tali norme, così come disposto dal medesimo articolo, sono state adottate nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e all'occupazione, in applicazione dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

sociale, di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonché aderenti allo stesso.

Con accordo del 26 luglio 1999 - intervenuto tra le parti sociali, così come individuate dall'art. 4, comma 2, della legge n. 140/1999 - è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa.

Conseguentemente, è stato approvato, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato del 28 settembre 2000, n. 351, il regolamento recante l'istituzione del "Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa".

Con successivo accordo integrativo del 12 luglio 2007 le parti sociali – già firmatarie del precedente accordo del 26 luglio 1999, finalizzato all'adozione del citato provvedimento – hanno inteso modificare la valenza temporale della regolamentazione, fissandola alla data del 31 dicembre 2011.

La scrivente Direzione Generale, nella riunione del 30 ottobre 2007, ha provveduto a sentire le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo 12 luglio 2007, che hanno confermato – come risulta dal verbale – la volontà di prorogare la validità del fondo, nonché le relative prestazioni, alla data del 31 dicembre 2011. Si è reso, altresì, necessario un ulteriore incontro con le rappresentanze sindacali dei lavoratori interessati, ed alla presenza di ANIA, svoltosi presso questo Ministero in data 3 settembre 2008, al fine di concordare in via definitiva le modifiche da apportare al Regolamento del 28 settembre 2000, n.351.

Si sottolinea che tali modifiche non implicano alcun onere a carico dello Stato, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 2 della legge 140/99;



sorretti dalla contribuzione di cui all'art. 10 del regolamento, contribuzione che risulta essere a totale carico delle parti interessate (datori di lavoro e lavoratori).

Lo schema di decreto allegato prevede modificazioni riguardanti la durata del Fondo, nonché la proroga al 31 dicembre 2011 delle prestazioni disciplinate dal regolamento del 28 settembre 2000, n. 351 che si intende modificare. Non vengono modificate le modalità di funzionamento del Fondo stesso.

L'illustrissimo Consiglio di Stato si è già espresso, con l'allegata pronuncia interlocutoria del 02 marzo 2009, sullo schema di decreto (testo allegato n.1)predisposto in applicazione della normativa e degli accordi sindacali sopra menzionati.

Si precisa che nelle more dell' iter ordinario di emanazione del decreto regolamentare di cui trattasi, è intervenuto il D.L. n. 78 del 01 luglio 2009, convertito con modificazioni nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale all'art.1 – bis dispone che " con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009 – 2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'art.1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477".

In attuazione della suddetta disposizione di legge, è stato emanato il decreto interministeriale n. 49263 del 18 dicembre 2009, concernente modifiche al "fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa", aventi efficacia fino al 31 dicembre 2010.

L'unito schema di decreto (testo allegato n.2) – da adottarsi di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico –è stato predisposto ritenendo recepite le modifiche al Regolamento n. 351 del 28 settembre 2000, istitutivo del Fondo, già apportate con il predetto Decreto interministeriale n. 49263 del 18 dicembre 2009

Tali modifiche hanno tenuto conto delle preliminari indicazioni

1/0

marzo 2009, nonché delle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - in data 06 luglio 2009, il cui parere è stato ritenuto necessario dal Consiglio di Stato medesimo ai fini della emanazione del proprio parere definitivo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Amministrazione concertante nell'emanazione del presente decreto – si è espresso, in data 05 ottobre 2009, nel senso di non avere osservazioni da formulare in merito all'ulteriore corso dell'iter normativo.

Relativamente alle modifiche da apportare al Regolamento 28 settembre 2000, n. 351, si osserva quanto segue:

l'articolo 6 del Regolamento 28 settembre 2000, n. 351 disciplina le prestazioni, a carico del fondo, rivolte ai lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese, poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo di vigenza del fondo, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore per le attività di liquidazione danni (ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), qualora risolvano volontariamente il rapporto di lavoro.

Il successivo articolo 7 disciplina le prestazioni, a carico del fondo, rivolte ai medesimi lavoratori sopra individuati, provenienti da imprese che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore del decreto 28 settembre 2000, n. 351, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 279 del 29 novembre 2000.

Le modifiche ai suddetti articoli 6 e 7, contenute nell'art. 1, comma 1, lettere a), c), d) ed e) del presente schema di regolamento, e già oggetto di precedenti modifiche contenute nell'art.1 del decreto interministeriale 18 dicembre 2009, n. 49263, consentono la proroga, al 31 dicembre 2011, delle prestazioni, di cui ai medesimi articoli 6 e 7.

All'art.1, comma 1, lettera b), dello schema di regolamento è prevista la sostituzione dell'intero comma 3 dell'art.7 del regolamento n.351 del 28.09.2000, già modificato dall'art.1, comma 2 del decreto 18 dicembre 2009, n. 49263. La nuova disposizione normativa prevede l'accesso alle prestazioni del



presente Regolamento, per coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento.

Per coloro che maturino i requisiti per l'accesso alle prestazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, ed entro il 31 dicembre 2011, il diritto va esercitato entro tale ultimo termine al fine di consentire all'Amministrazione del fondo la previsione di spesa.

La modifica all'art.10 del regolamento istitutivo del fondo, già contenuta nell'art.1, comma 4 del decreto 18 dicembre 2009, n. 49263, prevede – conformemente alle osservazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nell'allegata nota del 6 luglio 2009 - la continuità dell'obbligo contributivo in relazione alla continuità delle prestazioni assicurate dal Fondo di solidarietà. Nel suddetto articolo 1, comma 4, la modifica è stata disposta fino al 31 dicembre 2010. L'ulteriore modifica contenuta nell'art.1, comma 1, lettera d), del presente schema di regolamento, consente la continuità ininterrotta della contribuzione fino al 31 dicembre 2011.

La modifica all'articolo 11 del regolamento, contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera e), dello schema di decreto, ha la funzione di prorogare la scadenza del fondo alla data del 31 dicembre 2011.

L'art.2 del presente schema di decreto stabilisce l'entrata in vigore dello stesso a decorrere dal 1 gennaio 2011, conformemente alle indicazioni contenute nell'allegata interlocutoria del Consiglio di Stato del 2 marzo 2009.

Trattandosi di norme regolamentari, sulle medesime è necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato.

ef

l Direttore Generale Matilde Mancini)

VISTO: si trasmettono gli atti al Consiglio di Stato per il prescritto parere

IL MINISTRO

A

A

A

(ALL. 15)

Mod. UTL015-CON



# Consiglio di Stato

Segretariato Generale

N. 4467 /2010	Roma, addi 5 OTOBRE 2010
Risposta a nota del N. Div. OGGETTO:	D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il parere numero 573/2009 emesso dalla SEZIONE
REGOLAMENTO:	NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco indicato.
SCHEMA DI: MODIFICHE REGOLAMENTO ISTITUZIONE "FONDO SOLIDARIETA' PER AGEVOLARE ESODO LAVORATO PROVENIENTI DA IMPRESE ESERCENTI ASS.NE OBBLIGATORIA R.C. AUTO E NATANTI POSTE IN LIQUIDAZION COATTA"  Allegati N.	
MINISTERO LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI UFFICIO LEGI <b>S</b> LATIVO	Il Segretario Generale
()  Gabinetto dell' On. Ministro	Miosello
ROMA	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 06/10/2010 Prot. 04 / UL / 0005134 / L

Numero 446H2010e data 5 110 2010



# REPUBBLICA ITALIANA

# Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 20 settembre 2010

#### NUMERO AFFARE 00573/2009

# OGGETTO:

Ministero lavoro, salute e politiche sociali - Ufficio legislativo.

Schema di modifiche al regolamento recante istituzione del "fondo solidarietà per agevolare esodo lavoratori provenienti da imprese esercenti ass.ne obbligatoria r.c. auto e natanti poste in liquidazione coatta"

# LA SEZIONE

Vista la relazione 4096/D/35/13 del 02/02/2009 con la quale il Ministero lavoro, salute e politiche sociali ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio della sezione, in data 24 marzo 2009 e la nota dell'amministrazione del 4 agosto 2010;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giovanni de Cesare;

Premesson a Considerata.

Il Collegio aveva chiesto nel parere interlocutorio una norma finale certa con la previsione dell'entrata in vigore delle modifiche regolamentari, dopo la rituale "vacatio legis".

Inoltre chiedeva che dovesse essere più chiaramente definito il rapporto tra il nuovo articolo 7, comma 3 bis con il comma 3 del medesimo articolo, in relazione alla proroga del termine e alla maturazione dei requisiti ed infine sul medesimo punto, che venisse verificata la possibilità di non aggiungere un comma, bensì sostituire il precedente.

L'Amministrazione nel rispondere ha pienamente adempiuto a quanto richiesto modificando il decreto con due articoli.

# Articolo 1:

- -all'articolo 6, comma 3 le parole "entro il 31 dicembre 2010", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011";
- -all'articolo 7 il comma 3 è stato sostituito dal seguente:
- "3 al trattamento di cui al comma 1, lettera b), possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia coloro i quali maturino i necessari requisiti a decorrere dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011. In ogni caso il diritto deve essere esercitato, pena di decadenza, dai primi, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e dai secondi, entro il 31 dicembre 2011";
- -all'articolo 7, comma 5, le parole: "entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011".
- -all'articolo 10, comma 2 bis, le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2011"
  - -all'articolo 11, comma 1, le parole "alla data del 31 dicembre 2010"

Articolo 2: il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011.

Le modifiche dianzi precisamente riportate, come si è già affermato, accolgono pienamente le richieste rivolte all'Amministrazione nel parere interlocutorio.

# P.Q.M.

Esprime parere favorevole all'ulteriore iter del procedimento.

L'ESTENSORE Giovanni de Cesare IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio

IL SEGRETARIO